

 **QUIZ** commentati

Concorso
MINISTERO
della **CULTURA**
1.800 **Assistenti**

300 **Assistenti tecnici per la
tutela e la valorizzazione
(Cod. 02)**

QUIZ COMMENTATI
per la **prova scritta**

- C. Definire i confini delle autonomie regionali.
 - D. Limitare l'autonomia delle Regioni in ambito fiscale.
- 24. Quale tra le seguenti affermazioni descrive correttamente le forme di cooperazione tra Stato e Regioni in materia di patrimonio culturale e la disciplina dei restauratori di beni culturali, alla luce del D.lgs. 42/2004 e dell'art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182?**
- A. La riforma del 2025 ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva a istituire e gestire gli elenchi dei restauratori di beni culturali, in applicazione del principio di autonomia regionale.
 - B. Le intese e gli accordi tra Stato e Regioni realizzano la cooperazione nella tutela del patrimonio culturale nel rispetto dei principi di leale collaborazione e differenziazione, mentre l'accesso alla qualifica di restauratore di beni culturali resta disciplinato a livello statale, anche mediante la procedura transitoria prevista dall'art. 182-bis.
 - C. L'art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha ridimensionato il ruolo del Ministero nella tutela dei beni paesaggistici, rafforzando il decentramento amministrativo regionale.
 - D. Con l'introduzione dell'art. 182-bis, le Regioni hanno acquisito il potere di definire i requisiti professionali e i titoli abilitanti per i restauratori di beni culturali.

18. Risposta corretta: b)

La **Corte dei conti** esercita un **controllo esterno di gestione** sulle autonomie locali, valutando l'efficienza e la correttezza della gestione finanziaria; non eroga finanziamenti (a), non supervisiona leggi regionali (c), né gestisce spese (d).

19. Risposta corretta: c)

Dopo la riforma del 2001, le funzioni amministrative sono regolate dai principi di **sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, per assicurare che l'esercizio delle funzioni sia il più efficace e vicino ai cittadini. Non anche quelli di autonomia (a), che è un principio generale, di centralizzazione (b), contrario alla logica della riforma, e del federalismo (d), che non rientra tra i principi cardine della riforma del 2001 in materia di funzioni amministrative.

20. Risposta corretta: b)

L'**art. 120 della Costituzione** stabilisce che il **Governo** può sostituirsi agli **enti locali** in casi specifici, come il mancato rispetto di norme internazionali o di sicurezza pubblica.

L'opzione a) estende impropriamente l'area di applicabilità del potere sostitutivo. L'opzione c) è radicalmente errata, in quanto le Regioni non hanno il potere di annullare l'atto del Comune. Il potere di scioglimento del Consiglio Regionale è regolamentato all'art. 126 della Costituzione ed è affidato al Presidente della Repubblica (d)

21. Risposta corretta: b)

La **Riforma sulla c.d. autonomia differenziata, approvata dalla Camera con la Legge n. 86 del 26 giugno 2024**, ha come obiettivo principale la definizione dei **principi per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario** di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, così come per la loro modifica o revoca.

22. Risposta corretta: a)

La **Legge. 86 del 26 giugno 2024** mira a garantire il rispetto dei **principi di unità giuridica ed economica**, nonché di coesione economica, sociale e territoriale, tra gli altri obiettivi enunciati nella sua premessa.

23. Risposta corretta: b)

I **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** di cui alla **L. 86 del 26 giugno 2024** sono fondamentali per garantire che i **servizi di base**, inclusi quelli connessi ai diritti civili e sociali, siano uniformemente **garantiti su tutto il territorio nazionale**, rispettando i principi costituzionali di equità e coesione territoriale.

24. Risposta corretta: b)

L'affermazione "**Le intese e gli accordi tra Stato e Regioni realizzano la cooperazione nella tutela del patrimonio culturale nel rispetto dei principi di leale collaborazione e differenziazione, mentre l'accesso alla qualifica di restauratore di beni culturali resta disciplinato a livello statale, anche mediante la procedura transitoria prevista dall'art. 182-bis**" (B) restituisce in modo pienamente corretto e sistematico l'assetto normativo risultante dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)**, come integrato e rafforzato dall'**art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 (c.d. Legge Semplificazioni)**. La **tutela del patrimonio culturale** costituisce, secondo l'impianto del Codice e la consolidata **giurisprudenza costituzionale**, una funzione di interesse **unitario e nazionale**, che non tollera una frammentazione delle competenze tale da compromettere l'**omogeneità** dei livelli di protezione sul territorio. In questa prospettiva, lo Stato rimane il soggetto titolare della funzione di tutela, mentre alle Regioni è riconosciuto un ruolo **cooperativo**, esercitabile esclusivamente attraverso strumenti quali **intese e accordi**, previsti dall'**art. 5 del Codice**, in attuazione del principio di **leale collaborazione**.

L'abrogazione del **comma 2 dell'art. 5** ha segnato un passaggio decisivo, eliminando ogni forma di **competenza regionale ex lege** in materia di tutela e confermando che l'eventuale esercizio di funzioni da parte delle Regioni non deriva da una attribuzione automatica, ma da una scelta concordata con lo Stato. In tale contesto assume rilievo anche il principio di **differenziazione**, richiamato dal **comma 4**, che consente alle Regioni di esercitare la funzione di tutela su determinate categorie di beni solo a seguito di una **iniziativa regionale** e in una logica che richiama l'**art. 116, comma 3, Cost.**, relativo alle forme di **autonomia differenziata**. Anche in queste ipotesi, tuttavia, l'ordinamento prevede una chiara **riserva di prerogative statali**, poiché il **Ministero** conserva poteri di **indirizzo, vigilanza e sostituzione** in caso di inerzia o inadempienza regionale, a garanzia dell'effettività e dell'unitarietà della tutela.

Tale centralità dello Stato emerge in modo ancora più marcato con riferimento ai **beni paesaggistici**, per i quali l'**art. 5, comma 6**, come modificato dalla **L. 125/2015**, attribuisce al **Ministero** un ruolo sostanzialmente **prevalente**, se non quasi **esclusivo**, nelle funzioni amministrative di tutela. L'obiettivo è quello di assicurare una **legislazione unitaria** e un **livello di governo adeguato** su tutto il territorio nazionale, evitando che la protezione del paesaggio, bene di rango costituzionale, sia affidata a discipline differenziate e disomogenee. L'**art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182** non incide su questo assetto, ma si inserisce coerentemente in una logica di **rafforzamento dell'unitarietà** della tutela.

Nel medesimo solco si colloca la disciplina degli **elenchi dei professionisti dei beni culturali**, e in particolare dei **restauratori di beni culturali**. La competenza a individuare le **figure professionali**, a stabilire i **requisiti** e i **titoli abilitanti** e a istituire gli **elenchi nazionali** è pacificamente ricondotta allo **Stato**, in ragione delle esigenze di **uniformità, certezza e qualità** dell'intervento sui beni culturali. L'**art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182** ha ampliato tale disciplina introducendo il nuovo **art. 182-bis**, che prevede, in **via transitoria**, il riconoscimento della qualifica di **restauratore di beni culturali** a soggetti che abbiano maturato un'**adeguata competenza professionale** nel restauro dei **beni culturali mobili** e delle **superfici decorate dei beni architettonici**, mediante una **procedura di selezione pubblica** da concludere entro il **30 giugno 2028**. Anche questa previsione conferma che la regolazione dell'accesso alla professione resta saldamente ancorata a una dimensione **statale**, senza alcun trasferimento di competenze alle Regioni.

Alla luce di tale quadro, non risulta conforme al diritto vigente l'affermazione "**La riforma del 2025 ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva a istituire e gestire gli elenchi dei restauratori di beni culturali**" (A), poiché tale competenza resta integralmente in capo allo Stato. È parimenti errata l'affermazione "**L'art. 42 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha ridimensionato il ruolo del Ministero nella tutela dei beni paesaggistici**" (C), dal momento che la riforma non ha inciso sull'accentramento delle funzioni di tutela paesaggistica. Infine, non è corretta l'affermazione "**Con l'introduzione dell'art. 182-bis, le Regioni hanno acquisito il potere di definire i requisiti professionali e i titoli abilitanti per i restauratori di beni culturali**" (D), poiché anche la disciplina transitoria ribadisce il **ruolo centrale dello Stato** nella definizione delle **regole di accesso** alle professioni che operano nel settore della **tutela del patrimonio culturale**.